



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

## 53 - SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA, SUED, SUAP, PATRIMONIO

### DETERMINAZIONE N. 31 DEL 27/04/2026

**OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUMEZZANE  
COMMERCianti INSIEME APS PER ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2026.  
IMPEGNO DI SPESA**

l'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di aprile

#### **LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Note per la trasparenza: con la presente determinazione si procede a impegnare le risorse necessarie per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività dell'Associazione Lumezzane Commercianti Insieme APS

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Viste le seguenti disposizioni:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento";

Richiamati inoltre:

- il Codice di Organizzazione del Personale approvato con delibera di Giunta Comunale del 07/05/2020;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera del C.C. n. 24 del 31/05/2021;
- il Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici da parte del Comune di Lumezzane, approvato con delibera di C.C. n. 3 del 21/01/2014;

Rilevato in diritto che l'art. 4, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, stabilisce che *“Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socioassistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”*;

Richiamata la prassi interpretativa, e in particolare la Sezione regionale per la Lombardia, con deliberazione n. 89 del 14 marzo 2013, con specifico riferimento alla problematica indotta dal divieto di erogazione di contributi previsto dal citato art. 4, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, ha ritenuto che *“le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge”* in quanto il divieto medesimo è riferito *“agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito”*. Sempre secondo l'orientamento espresso nella citata deliberazione *“il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della comunità amministrata, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione”*;

Vista l'istanza di contributo per attività ordinaria, presentata al Protocollo del Comune di Lumezzane e depositata agli atti presso la Segreteria Comunale prot. 15037 del 03.04.2026 da parte di LUMEZZANE COMMERCianti INSIEME APS, con sede a Lumezzane Via Partigiani 11 cf 92019290177;

Dato atto che tra le attività previste nello statuto dell'associazione LUMEZZANE COMMERCianti INSIEME APS c'è la *promozione e valorizzazione, sotto tutti i profili delle attività commerciali, artigianali e di servizi del Comune di Lumezzane attraverso la realizzazione di iniziative volte a promuovere le attività imprenditoriali del territorio*;

Considerato che nel corso del 2025 e per tutto il 2026 l'associazione in oggetto in collaborazione con il Comune di Lumezzane ha promosso il progetto “welfare di vicinato” tramite l'adesione dei propri negozianti alla piattaforma Trecuori;

Considerato come sia fondamentale estendere la possibilità di utilizzare tali buoni anche presso i distributori dei carburanti e nello stesso tempo imporre un limite massimo a tale utilizzo per non alterare l'obiettivo originario del progetto destinato alle piccole realtà di vicinato;

Rilevato come una personalizzazione dei buoni da destinare ai distributori di carburante sia la soluzione ideale per garantire un maggiore controllo dei buoni spesa e che l'associazione Lumezzane Commercianti Insieme APS si è accollata l'onere della personalizzazione, per la quale chiede un contributo;

Considerato che il Comune promuove il progetto “welfare di vicinato” quale modello innovativo di economia circolare che coinvolge in sinergia aziende-lavoratori-commercianti e che l'estensione ai distributori di carburante locali garantisce una maggiore adesione da parte delle aziende erogatrici di welfare:

Visto come per l'istruttoria condotta dal Responsabile del Servizio, così come previsto dall'art. 10 del Regolamento succitato, una volta proceduto alla verifica della correttezza delle istanze e dei documenti allegati, sentito l'Assessore Delegato, si è proceduto alla predisposizione di un piano di riparto e alla acquisizione del parere positivo sul piano medesimo da parte della commissione Consiliare I^ "Area Istituzionale e delle attività economiche", riunitasi in data 21.04.2026;

Verificata l'importanza delle finalità oggetto dell'erogazione dei contributi e la rispondenza degli stessi con gli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale;

Ritenuto quindi opportuno, per l'Amministrazione Comunale, appoggiare e sostenere, anche in termini economici, l'Associazione beneficiaria al fine di premiare e valorizzarne l'operato;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013;

Precisato che l'Associazione LUMEZZANE COMMERCianti INSIEME – APS richiedente non ha già beneficiato di contributi per l'esercizio in corso;

Richiamata la risoluzione del 18/08/1990 prot. 11/803 del Ministero delle Finanze che, citando la risoluzione n. 11/027 del 11/01/1988, prevede la non applicabilità al contributo erogato alle associazioni dagli enti pubblici della ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973 quando il contributo è erogato per consentire alle associazioni di promuovere attività per il perseguimento dei fini istituzionali e sempre che dette attività non assumano il carattere della commercialità, ciò che deve risultare esplicitamente dal provvedimento di concessione del contributo;

Dato atto che, come dichiarato nelle istanze presentate e depositate agli atti:

- l'Associazione LUMEZZANE COMMERCianti INSIEME – APS, ai fini del contributo assegnato con il presente atto, non svolge alcuna attività di tipo commerciale;
- ai contributi erogati dal Comune di Lumezzane per l'attività delle Associazioni di cui sopra non deve pertanto essere applicata la ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 600 del 1973, in quanto tali contributi vengono erogati per il compimento di fini istituzionali e, in nessun caso, per lo specifico svolgimento di attività che, seppur collaterali a quelle d'istituto, assumono la natura commerciale;

Visto quindi come sia opportuno erogare a favore di LUMEZZANE COMMERCianti INSIEME – APS, con sede in via Via Partigiani 11 - Lumezzane, C.F. 92019290177 un contributo pari a € 2.549,80 quale sostegno alle attività annuali ordinarie dell'Associazione stessa;

Ritenuto pertanto di provvedere all'impegno di spesa per € 2.549,80 imputandoli al capitolo 14515/50 "Contributi a soggetti diversi" sull'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2026;

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché con esso vengono assunti impegni di spesa che vincolano l'Ente all'erogazione di contributi;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale ai sensi dell'articolo 26 del Codice di organizzazione e personale

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità e ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 38 del vigente Codice di organizzazione e Personale

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Dato atto che il presente procedimento, nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, è contenuto nell'area di rischio concessione di vantaggi economici;

Rilevato che, con riferimento agli adempimenti previsti nel Piano sopra citato, il presente provvedimento risulta essere rispettoso delle misure generali e specifiche di prevenzione poste in atto dall'Ente:

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### **D E T E R M I N A**

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di erogare, per le motivazioni citate in premessa e desumibili dalle istanze di contributo depositate agli atti presso la Segreteria Comunale a favore di LUMEZZANE COMMERCianti INSIEME – APS, con sede in Via Partigiani 11 - Lumezzane, C.F. 92019290177 un contributo pari a € 2.549,80 quale sostegno alle attività annuali ordinarie dell'Associazione stessa;
3. di impegnare le relative risorse sul capitolo 1451550 "Contributi a soggetti diversi" sull'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028, dando atto che la scadenza del debito è il 31/12/2026;
4. di dare atto che l'Associazione in oggetto non ha percepito dall'Amministrazione comunale altri contributi nel corso dell'anno 2026;
5. di dare atto che tale contributo viene concesso nella stretta osservanza di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale in materia approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 21/01/2014 e successive modificazioni;
6. di dare atto che al contributo erogato dal Comune di Lumezzane per l'attività ordinaria dell'Associazione non deve essere applicata la ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 600 del 1973, in quanto tale contributo viene erogato per il compimento di fini istituzionali e non per lo specifico svolgimento di attività che, seppur collaterali a quelle d'istituto, assumono la natura commerciale;
7. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183 comma 8 e dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

8. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, quale elemento giustificativo;
9. di pubblicare copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”* ss. mm. e ii.

il **27 aprile 2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CO' MONIA \*

\* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

Allegati:

Piano di riparto sottoposto alla Commissione Consiliare competente